SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove, centottanta e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'8 febbraio 1995 che hanno disposto per il 15 febbraio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove, centottanta e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 febbraio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,92 per i BOT a ottantanove giorni, a L. 95,63 per i BOT a centottanta giorni e a L. 90,80 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 103.995.188.500 per i buoni a ottantanove giorni con scadenza 15 maggio 1995; a L. 273.300.771.000 per i titoli a centottanta giorni con scadenza 14 agosto 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 666.552.312.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,58 per i BOT a ottantanove giorni, a L. 94,97 per i BOT a centottanta giorni e a L. 89,65 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1458

DECRETO 8 marzo 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1995 è pari a 26.710 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1457

DECRETO 8 marzo 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1995 è pari a 26.710 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1456

DECRETO 8 marzo 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1995 è pari a 26.710 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 marzo 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1455

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 1995.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. del tipo «bonsai» dal Giappone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali, e ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione adottata in seno al comitato fitosanitario permanente del 14 dicembre 1994 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

Pinus L. e Chamaecyparis Spach sino al 31 dicembre 1996;

Juniperus L. sino al 31 marzo 1995 e nel periodo 1° novembre 1995-31 marzo 1996.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi dovranno accertare i seguenti requisiti:

a) i vegetali devono essere del tipo «bonsai» del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., che non deve presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di «bonsai» ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono provenire dai vivai riconosciuti di «bonsai» che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei vivai riconosciuti di «bonsai» o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere Juniperus:

Aschistonyx eppoi Inouye;
Gymnosporangium spp.;
Oligonychus perditus Pritchard et Baker;
Popillia japonica Newman;
qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Chamaecyparis:

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;
Popillia japonica Newman;
qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Pinus:

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;
Coleosporium paederiae;
Coleosporium phellodendri Komr.;
Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
Dendrolimus spectabilis Butler;
Peridermium kurilense Dietel;
Popillia japonica Newman;
Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato;

d) i casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)*, debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta.

La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera *b)*;

e) i vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, debbono rispondere alle seguenti condizioni:

la crescita dei vegetali deve aver avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;

se i vegetali appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto deve essere ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

i vegetali devono essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra;

ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;

sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui alla lettera *d)*;

sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali; dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

i marchi di cui alla lettera *e)*, art. 2, nella misura in cui consentono l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno di invasatura;

l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

sul certificato fitosanitario sopracitato dovrà risultare la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione».

2. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali, competenti per territorio, devono sottoporre i vegetali dei generi Pinus L. e di Chamaecyparis Spach del tipo «bonsai» ad un periodo di quarantena ufficiale, con ispezioni periodiche, di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e, nel caso di vegetali del genere Juniperus L., comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno), e, durante tale periodo, detto materiale vegetale deve risultare esente degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Detta quarantena deve:

a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprendere, per ogni elemento del materiale:

esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 5.

L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta nella quale devono essere specificati i seguenti dati:

il tipo di materiale;
il quantitativo;
la data dichiarata di importazione;
il punto di entrata;
il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 6.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvederà a dettare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

Il materiale potrà essere commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena e dovrà essere accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 citato nelle premesse.

Art. 8.

I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo «bonsai» durante la quarantena, nonché copia del certificato fitosanitario del Paese di origine.

Detti servizi fitosanitari regionali devono altresì comunicare le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1410

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 1995.

Sospensione di efficacia della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1994, con il quale è stata revocata, dietro esplicita rinuncia delle ditte interessate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali, ivi comprese quelle denominate Berocca nella confezione 30 bustine granulato 10 g, n. AIC 024040103, Aspro nella confezione «C 500» 20 compresse effervescenti 500 mg, numero AIC 001363199, Leuferon 2 nella confezione 1 flacone liof. 1 mg, n. AIC 028001016, Madopar nella confezione «250» 30 capsule, n. AIC 023142021 e Roaccutan nella confezione «2,5» 30 capsule molli 2,5 mg, numero AIC 026359012, della società Roche S.p.a.;

Vista l'istanza, in data 6 febbraio 1995, avanzata dalla società Roche S.p.a., con sede legale in Milano, piazza Durante, 11, per ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca sopra riportato;

Considerate le motivazioni addotte dalla società Roche S.p.a.;

Ritenuto che non sussistano ragioni ostative afferenti alla tutela degli interessi pubblici di competenza per l'accoglimento dell'istanza;

Decreta:

L'efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, adottato in data 31 dicembre 1994, è sospesa nei confronti della società Roche S.p.a. per quanto concerne le sole specialistà «Berocca», «Aspro», «Leuferon 2», «Madopar» e «Roaccutan» nelle confezioni sopra descritte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1397

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 marzo 1995.

Individuazione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale che partecipano alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 1994-1996 riguardante il personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 13 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, riguardante il Corpo della polizia penitenziaria.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante norme sul «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» ed in particolare l'art. 95 che determina la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale abilitate alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale della Polizia di Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante norme sull'ordinamento del «Corpo di polizia penitenziaria» ed in particolare l'art. 13, che — oltre a stabilire che «al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche» — integra la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui al citato art. 95 della legge n. 121/1981;

Visto l'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto» del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale per la definizione di nuovi criteri in materia di maggiore rappresentatività sindacale, «restano in vigore e si applicano ... le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993, n. 4/94 del 28 febbraio 1994 e n. 3/1995 del 13 gennaio 1995 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, n. 53 del 4 marzo 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1995), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Ritenuto che in relazione a quanto già considerato in precedenza, i predetti criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione anche per quanto attiene al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria e quindi anche ai fini della contrattazione riguardante il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 95 della legge 1° aprile 1981, come integrato dall'art. 13 della legge 15 aprile 1990, n. 395, riguardante il personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Viste le note, e gli atti in esse richiamati, con le quali il Ministero dell'interno ed il Ministero di grazia e giustizia hanno trasmesso — in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate ed ai fini dell'accertamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — i dati relativi alle organizzazioni sindacali rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Tenuto conto dei dati più recenti forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 95 della legge 1° aprile 1991, n. 121, come integrato dall'art. 13 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 — abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale per il triennio 1994-1996 riguardante il personale della Polizia di Stato ed il personale del Corpo di polizia penitenziaria — è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato;

Ministro dell'interno, o Sottosegretario di Stato delegato;

Ministro di grazia e giustizia, o Sottosegretario di Stato delegato;

Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 2.

La delegazione sindacale di cui all'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 13 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è composta dai seguenti sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato e dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

A) *Polizia di Stato:*

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo polizia);

3) F.S.P. (Federazione sindacale polizia Lisipo-Sodipo);

4) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia);

5) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti polizia).

B) *Corpo di polizia penitenziaria:*

1) SAPPE (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria);

2) CGIL/Polizia penitenziaria;

3) CISL/Polizia penitenziaria;

4) UIL/Polizia penitenziaria;

5) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria);

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria);

7) SIALPE/CISAL (Sindacato autonomo lavoratori polizia penitenziaria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A1407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 26 febbraio 1992, del senato accademico del 19 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione del 2 giugno 1992 concernenti l'istituzione del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali;

Visto il decreto rettorale del 29 gennaio 1993, n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1994, prot. n. 724, con la quale viene fatto presente che nella denominazione del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali è stata omessa, per mero errore materiale, la sede decentrata nella città di Ragusa;

Vista la deliberazione della facoltà di agraria del 28 aprile 1994 con la quale la medesima ha accolto il rilievo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in merito alla mancata sottotitolazione di «sede decentrata in Ragusa»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di cui sopra, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi su esposti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte I, titolo X, il capo III - corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali viene integrato con il sottotitolo «sede decentrata in Ragusa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 10 febbraio 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A1412

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze politiche del 25 giugno 1993, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 20 e 21 settembre 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 28 febbraio 1994, prot. n. 528, e l'allegato parere favorevole a condizione che siano soddisfatte le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze politiche del 20 dicembre 1994 con la quale sono state accolte le osservazioni fatte dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo IV - facoltà di scienze politiche, nell'art. 19 all'elenco delle materie opzionali, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

164. Diritto penale amministrativo.
165. Diritto dell'ambiente.
166. Diritti umani.
167. Diritto di famiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 13 febbraio 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A1411

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 14 febbraio 1995, n. 9.

Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Contributo per prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni d'esami, ecc.

Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica
Alla Corte costituzionale
Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei deputati
Al Consiglio superiore della magistratura
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
Alla Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle ragionerie centrali
Alle aziende autonome
Ai servizi ed uffici ragioneria delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato
All'Ente ferrovie dello Stato
All'Ente poste italiane
All'Ente nazionale strade - A.N.A.S.
Alla Cassa depositi e prestiti
Alle ragionerie regionali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle intendenze di finanza
Alle prefetture
Alle università degli studi
Ai provveditorati agli studi

Continuano a pervenire, da parte di numerose amministrazioni, richieste di chiarimento in merito agli adempimenti contributivi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sui compensi che vengono da queste corrisposti ai lavoratori dipendenti per incarichi assolti, in costanza del rapporto

d'impiego principale, in seno a comitati tecnici, organi collegiali di controllo, commissioni d'esame, organi consultivi di enti privati e pubblici, consigli di amministrazione e simili.

Detti compensi, erogati da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, sono assimilati, ai fini tributari, al reddito di lavoro dipendente se gli incarichi sono svolti in relazione alla qualifica rivestita e in dipendenza del rapporto di lavoro.

In campo fiscale, l'applicazione della suddetta normativa non fa registrare comportamenti difformi da parte dei sostituti d'imposta.

Non altrettanto avviene in materia di contribuzione sanitaria che, secondo l'interpretazione del citato art. 31, data dallo scrivente con circolare n. 44 del 5 agosto 1986, dovrebbe essere quella prevista per i redditi di lavoro autonomo.

Di fatto, però, i comportamenti degli enti erogatori dei compensi sono difformi.

Il complesso delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, infatti, in ottemperanza alla circolare n. 355 del 21 ottobre 1989 emanata dal Ministero della pubblica istruzione, applica sui compensi corrisposti ai revisori dei conti la ritenuta alla fonte a titolo di contributo sanitario nelle stesse misure previste per i lavoratori dipendenti.

Tutte le amministrazioni statali procedono all'applicazione del contributo, nelle misure previste per i lavoratori dipendenti, sui compensi spettanti per la partecipazione ad organi collegiali (commissioni di concorso, commissioni di scarto d'archivio, ecc.) in forza della deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti n. 1719 del 5 febbraio 1987, che si è pronunciata affermativamente sulla regolarità delle ritenute a titolo di contribuzione sanitaria effettuata su tali compensi ai sensi dell'art. 31, comma 1, della più volte citata legge n. 41/1986.

A sua volta la regione siciliana, che in un primo momento aveva uniformato la disciplina dei compensi per incarichi alla citata deliberazione n. 1719/87 della Corte dei conti, di fronte alle perplessità manifestate da alcuni uffici liquidatori, relativamente alla circostanza che il soggetto percettore fosse o meno dipendente dell'amministrazione regionale, era pervenuta alla determinazione di acquisire l'orientamento del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Nell'adunanza del 20 aprile 1988, quest'ultimo consesso ha argomentato, in particolare, che l'obbligo di contribuzione da parte dell'ente erogatore riguarda tutte le somme versate a lavoratori dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori propri o altrui.

Peraltro, considerato che l'applicazione della norma in questione non è limitata al territorio siciliano ma riguarda l'intero territorio nazionale, ha deferito l'esame del quesito all'adunanza generale del Consiglio di Stato, la quale ha ritenuto, a sua volta, di dover acquisire le osservazioni delle amministrazioni statali interessate per la specifica competenza.

L'esigenza di conoscere le determinazioni del Supremo organo consultivo dello Stato non ha consentito, nel frattempo, allo scrivente di assumere una posizione definitiva in materia.

Con parere del 6 ottobre 1994, il Consiglio di Stato, nel fare proprie le determinazioni del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha chiarito che le ritenute per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale debbono essere effettuate dal soggetto erogatore dei compensi con le modalità previste per i redditi da lavoro dipendente salve le definitive operazioni di conguaglio da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

* * *

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza di pervenire ad una univoca e definitiva regolamentazione della materia, anche al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti contributivi posto dal legislatore con la legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte nella predetta decisione della sezione di controllo della Corte dei conti, delle argomentazioni addotte dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nonché, da ultimo, del parere reso dal Consiglio di Stato, si ritiene di poter definitivamente concludere che i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per attività ed incarichi presso la propria o altre amministrazioni, conferiti in relazione alla qualifica rivestita ed in dipendenza del rapporto di lavoro, debbano essere assoggettati dagli uffici liquidatori al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le aliquote previste dall'art. 31, comma 1, della richiamata legge n. 41/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali aliquote — com'è noto — sono pari al 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente, se la retribuzione annua di quest'ultimo non supera 40 milioni; sono, invece, pari al 4,60 per cento, di cui il 3,80 per cento a carico dell'amministrazione e lo 0,80 per cento a carico del dipendente, qualora la retribuzione annua sia compresa tra 40 e 150 milioni.

Nessun contributo è, infine, dovuto se la retribuzione annua del dipendente supera 150 milioni.

Il Ministro: DINI

95A1413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 22 febbraio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fessahazion Pietros, ambasciatore dello Stato di Eritrea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 febbraio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mame Balla Sy, ambasciatore della Repubblica del Senegal, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 febbraio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Richard Adjaho, ambasciatore della Repubblica del Benin, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 22 febbraio 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Percy Sipho Mngomezulu, ambasciatore del Regno dello Swaziland, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

95A1414

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1987, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente ricompensa al valor dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Corpo di sanità dell'Esercito. — L'ospedale da campo inviato a Beirut nell'ambito del contingente italiano della Forza Multinazionale di pace in Libano ha provveduto, nelle drammatiche vicende dell'aspra guerriglia locale, all'assistenza ed alla cura dei feriti e dei malati, militari e civili, prescindendo nello svolgimento della generosa opera umanitaria da ogni credo politico e religioso e da ogni distinzione di razza.

Il personale medico e paramedico, sempre adoperatosi con slancio, generosità, umanità, ha riscosso stima, affetto e gratitudine non solo dalla popolazione libanese, ma anche dai contingenti militari alleati e dalle autorità civili locali.

Il Corpo di sanità dell'Esercito ha così riaffermato anche nella particolare circostanza la sua secolare tradizione di dedizione e di disciplina nonché di grande perizia tecnica, ottenendo dentro e fuori i confini della Patria incondizionato riconoscimento. — Beirut, 14 ottobre 1982-26 febbraio 1984.

95A1425

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1995 è stata conferita la croce d'oro al merito dell'Esercito alla bandiera del Corpo di sanità dell'Esercito con la motivazione: «La sanità dell'Esercito impegnata in Albania, Somalia e Mozambico nell'ambito delle operazioni Pellicano, Ibis e Albatros, ha assolto con grande perizia e profonda abnegazione, pur nelle difficili condizioni ambientali, il delicato e oneroso compito di cura e assistenza di militari e civili riproponendosi, quale unico credo, il sollievo delle umane sofferenze. In questo quadro, tutti gli operatori sanitari, per lo slancio posto in essere, per la disponibilità ed il generoso spirito di partecipazione hanno riscosso l'unanime stima e gratitudine dei contingenti militari alleati e di tutta la popolazione locale. Il Corpo di sanità dell'Esercito, erede di una gloriosa tradizione di sacrificio e di dedizione al servizio, ha riaffermato, anche in queste circostanze, efficienza elevatissima e intramontabili sentimenti di solidarietà umana». — Albania - Somalia - Mozambico, 1991-1994.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1995 è stata conferita la croce d'argento al merito dell'Esercito alla bandiera di guerra del battaglione logistico «Legnano» con la motivazione: «Il battaglione logistico "Legnano" partecipava, inquadrato nelle forze di pace italiane, all'operazione Ibis 2 in Somalia per il soccorso alla popolazione stremata da anni di guerra civile. Pur operando diuturnamente in condizioni di estrema sicurezza e in territorio ostile, i suoi uomini hanno mantenuto l'efficienza dei mezzi e dei materiali di tutto il contingente ad altissimo livello dimostrando in ogni circostanza grandissima professionalità, alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e totale dedizione. Durante scorte armate a convogli, coinvolti in scontri a fuoco, i suoi uomini hanno reagito sempre con determinazione e coraggio non comune riuscendo sempre a discriminare e graduare le loro reazioni. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che hanno concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano». — Somalia, 28 agosto 1993-22 febbraio 1994.

95A1426

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 45/varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Mezzani. — Il popolo di Mezzani, già all'indomani dell'8 settembre 1943, diede vita alla Resistenza contro l'oppressore costituendo formazioni partigiane e squadre di azione (S.A.P.) operanti in pianura lungo le vie di comunicazione che immettevano sul Po, con azioni di sabotaggio e di guerriglia. La cittadinanza, che alla lotta contro la barbarie aveva aderito con entusiasmo, sopportò con coraggio le massicce rappresaglie, le deportazioni ed i saccheggi. Nobile contributo di tutto un popolo alla lotta della Resistenza in difesa dell'onore, della libertà e dell'avvenire della Patria. — Mezzani, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

95A1427

Rettifiche a decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1994 il decreto 21 giugno 1942 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1942, registro n. 28, foglio n. 157, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1942, disp. 103, pag. 8136, con il quale è stata concessa la croce di guerra al valor militare a Benedetto Gallice - bersagliere - nato il 9 luglio 1918, è stato modificato nel senso che il cognome Gallice Benedetto di Michele e di Fasilla Rosa, deve essere rettificato in: Galici Benedetto di Michele e di Frosini Rosa.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1954, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1995, disp. 2, pag. 219, con il quale è stata concessa a D'Alessio Giovanni di Franco e di Buzzi Amalia, da Scanzano (L'Aquila), classe 1917, alpino, 9° alpini battaglione «L'Aquila», la croce di guerra al valor militare, è stato modificato nel senso che il cognome D'Alessio deve essere rettificato in: D'Alesio.

95A1424

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione radioamatori ciechi italiani, in Chiavari

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1995 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica dell'Associazione radioamatori ciechi italiani, con sede in Chiavari, piazza Matteotti, 17/3, ed è stato approvato il relativo statuto nel testo composto di trentotto articoli.

95A1428

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione dell'associazione Assipron, in Avellino, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1994, n. 91023, è stata accertata nell'associazione di produttori ortofrutticoli Assipron di Avellino la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 12 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori frutta in guscio e/o carrube, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

95A1421

Cancellazione di associazioni dall'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale n. 91422 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 39 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «P.O.A.», con sede in Trento. La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 91423 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 7 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «Concopra», con sede in Trento. La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 91427 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 123 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «Fucinortaggi», con sede in Avezzano. La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 91428 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 31 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «A.P.O.S.», con sede in Chioggia (Venezia). La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 91429 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 85 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «Sicilfrut», con sede in Palermo. La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 91430 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 53 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «A.P.O.C.», con sede in Caserta. La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 91431 del 15 novembre 1994, è stata cancellata dal n. 147 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli l'associazione «A.P.Pac.Ros.», con sede in Siracusa. La predetta associazione, per effetto della cancellazione, perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

95A1422

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 20 febbraio 1995, è stato riattribuito il marchio di identificazione «317 NA» alla ditta Conri, con sede in Napoli, piazza Portanova n. 11, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 20 febbraio 1995, è stato riattribuito il marchio di identificazione «24 CH» alla ditta Rabottini Camillo, con sede in Chieti, via C. De Lollis n. 55, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

95A1423

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 febbraio 1995 relativi alla emissione dei BOT fissata per il 28 febbraio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1995 è di L. 97,72, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1995 è di L. 95,24 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 29 febbraio 1996 è di L. 90,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A1476

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 marzo 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1672,30
ECU	2164,46
Marco tedesco	1180,59
Franco francese	331,67
Lira sterlina	2674,01
Fiorino olandese	1052,42
Franco belga	57,080
Peseta spagnola	12,860
Corona danese	293,98
Lira irlandese	2667,65
Dracma greca	7,290
Escudo portoghese	11,208
Dollaro canadese	1189,40
Yen giapponese	18,273
Franco svizzero	1413,01
Scellino austriaco	167,72
Corona norvegese	265,02
Corona svedese	231,89
Marco finlandese	379,59
Dollaro australiano	1243,69

95A1480

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 25, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo, dove è scritto: «Il consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) con deliberazione n. 19 del 25 maggio *1984*, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ...», leggasi: «Il consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) con deliberazione n. 19 del 25 maggio *1989*, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ...».

95A1429

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189